

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2007**

Approvato con delibera del C.C. n. 4 del 28/02/2002

Modificato con delibera del C.C. n. 11 del 30/03/2004

## **CAPO I - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE**

[Art. 1 - Disposizioni generali](#)

[Art. 2 - Le occupazioni permanenti e temporanee](#)

[Art. 3 - La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche](#)

[Art. 4 - Occupazioni abusive](#)

[Art. 5 - Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza](#)

[Art. 6 - Il procedimento per il rilascio delle concessioni](#)

[Art. 7 - Denuncia occupazioni permanenti](#)

[Art. 8 - Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche](#)

[Art. 9 - Rinnovo e disdetta della concessione](#)

[Art. 10 - Obblighi del concessionario – Diritti di terzi](#)

[Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione](#)

[Art. 12 - Decadenza ed estinzione della concessione](#)

[Art. 13 - Imposizione fiscale – Cancellazione e rimborsi](#)

[Art. 14 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri](#)

[Art. 15 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante](#)

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

[Art. 16 - Norma](#)

[Art. 17 - Classe del Comune](#)

[Art. 18 - Suddivisione del territorio in categorie](#)

[Art. 19 - Tariffe](#)

[Art. 20 - Soggetti passivi](#)

[Art. 21 - Criterio di applicazione della tassa](#)

[Art. 22 - Misura dello spazio occupato](#)

[Art. 23 - Passi carrabili](#)

[Art. 24 - Occupazione permanente di suolo. Tariffe](#)

[Art. 25 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili](#)

[Art. 26 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale](#)

[Art. 27 - Tariffe](#)

[Art. 28 - Distributori di carburante](#)

[Art. 29 - Distributori di tabacchi](#)

### **CAPO III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

[Art. 30 - Occupazioni temporanee](#)

[Art. 31 - Riduzioni](#)

[Art. 32 - Maggiorazioni](#)

[Art. 33 - Esenzioni](#)

[Art. 34 - Esclusioni](#)

[Art. 35 - Riduzione del computo della superficie](#)

[Art. 36 - Occupazioni con impianti pubblicitari](#)

### **CAPO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO**

[Art. 37 - Pagamento della tassa](#)

[Art. 38 - Accertamento, riscossione e rimborsi](#)

[Art. 39 - Sanzioni](#)

[Art. 40 - Efficacia delle disposizioni regolamentari](#)

### **ALLEGATO A**

### **CAPO I - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE**

#### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Monte San Giusto, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare le norme contenute nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e nel D. Lgs 26 gennaio 2001, n. 32, di attuazione dell'art.16 di tale legge.

## **Art. 2 - Le occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
  - a) Permanenti, le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) Temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

## **Art. 3 - La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale (art.50 commi 1 e 2)
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento edilizio comunale e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno un giorno prima della data dell'occupazione.

## **Art. 4 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.
2. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
3. In caso di occupazioni di fatto o abusive, oltre alla tassa e alle sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.53 del D.Lgs n. 507/1993 come modificato dal D.Lgs n. 473/97 e alle sanzioni previste dagli artt. 20,21 e 211 del Codice della Strada.

## **Art. 5 - Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza**

1. Per far fronte a situazioni emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando di Polizia Municipale che provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

## **Art. 6 - Il procedimento per il rilascio delle concessioni**

1. La domanda, redatta in carta bollata ed intestata al Sindaco, deve essere presentata al Protocollo Generale per l'acquisizione. Tale ufficio provvederà all'inoltro all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Municipale per le competenti autorizzazioni.
2. Si provvede nel termine di 30 giorni, come stabilito dalla Legge n.241 del 7.8.90 a comunicare la concessione o il diniego relativamente alla richiesta presentata.

## **Art. 7 - Denuncia occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di Concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione.

#### **Art. 8 - Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, nell'atto di concessione devono essere indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione è subordinata.

2. Le concessioni sono dunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti.

5. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di attività soggette a particolari prescrizioni normative.

6. Le concessioni sono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

#### **Art. 9 - Rinnovo e disdetta della concessione**

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al comune nel termine perentorio di trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

3. Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

#### **Art. 10 - Obblighi del concessionario – Diritti di terzi**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Inoltre ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata;
- c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei settori interessati.

#### **Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Per motivi di interesse pubblico, l'occupazione di suolo pubblico può essere modificata sospesa o revocata, imponendo nuove condizioni.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
- b) per cause di forza maggiore (incendi, frane, nevicate, terremoti).

3. La revoca è disposta dal Sindaco con ordinanza di sgombero e ripristino dell'area, assegnando al concessionario un congruo termine per lo sgombero dell'area decorso il quale saranno eseguiti dall'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario.

4. Il provvedimento di revoca va notificato a mezzo del messo comunale.
5. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
6. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

#### **Art. 12 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario, decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
  - a) il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato, effettuate da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dipendenti;
  - b) mancato pagamento della tassa stabilita nei termini di scadenza previsti e di ogni altro onere o spesa dovuta;
  - c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
  - d) danni alle proprietà comunali;
  - e) mancata occupazione o inizio dei lavori entro 120 giorni dalla data di rilascio della concessione.
  - f) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione si estingue:
  - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  - b) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica.
  - c) per rinuncia del Concessionario
  - d) per dichiarazione di fallimento del Concessionario.

#### **Art. 13 - Imposizione fiscale – Cancellazione e rimborsi**

1. Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale è tenuto ad applicare tutte le imposte e tasse ed i tributi comunali vigenti in base alle tariffe e con le modalità dettate dalla normativa.
2. Soggetti passivi dei tributi locali sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni di fatto ancorché abusive.
3. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare al Protocollo Generale che curerà l'invio al competente ufficio potrà essere effettuata sia da Concessionario che dal responsabile di fatto dell'occupazione.
4. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso dei tributi versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle vigenti leggi;

#### **Art. 14 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri**

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche, è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su area pubblica sono effettuate dalla Polizia Municipale.
3. È vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato.

#### **Art. 15 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. È soggetto ad autorizzazione di occupazione di suolo pubblico l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla legge 11/90 fatto salvo quanto previsto dal relativo regolamento di esecuzione nei casi in cui la sosta avvenga nelle aree preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e per la durata indicata nell'atto autorizzatorio.
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 non è soggetta ad autorizzazione quando la sosta su suolo pubblico avviene lungo il percorso e per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

#### **Art. 16 – Norma**

1. Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al

### **Art. 17 - Classe del Comune**

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla classe V. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione, con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

### **Art. 18 - Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predetto D.lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie:

- I categoria Centro abitato del capoluogo
- II categoria Zone limitrofe, sobborghi, zone periferiche, frazioni.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio del Comune.

### **Art. 19 – Tariffe**

1. Le tariffe sono devono essere deliberate dalla Giunta comunale, ai sensi del nuovo comma 5 dell'art.3 del D.Lgs. n. 507/93, entro il 31 dicembre, salvo diversa disposizione di legge.

2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44,45,47,48 del D.Lgs. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- I categoria 100%
- II categoria 90%

### **Art. 20 - Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art.39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

### **Art. 21 - Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato e metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art.18 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

### **Art. 22 - Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore.

3. Per le occupazione del soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

## **Art. 23 - Passi carrabili**

1. I passi carrabili sono quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art.44, co.4, D.Lgs.507/93).
2. La tassa di occupazione si applica anche al suolo privato assoggettato ad uso pubblico e come tale onerato da manutenzione pubblica.
3. Sono assoggettati a tassazione in ogni caso i passi carrabili aperti nell'ambito di lottizzazioni o nuove edificazioni, ancorché le opere di urbanizzazione non siano state trasferite formalmente al Comune, quando lo stesso siano già oggetto di uso pubblico.
4. Restano a carico dei richiedenti gli oneri di realizzazione dei passi carrai e di ripristino dei marciapiedi alla cessazione dell'occupazione. Sia la realizzazione che il ripristino vanno eseguiti in conformità alla autorizzazione e alle modalità tecniche ivi prescritte.
5. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
6. Sono soggetti a tassazione alle normali condizioni anche i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.

## **Art. 24 - Occupazione permanente di suolo. Tariffe**

1. Per le occupazioni si applicano le tariffe previste nell'art.44 co.1, del D.Lgs. 507/93 a seconda della categoria dell'area, come annualmente deliberate con atto di Giunta.
2. Le tariffe per le occupazioni di cui al presente articolo sono così determinate:
  - a) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo art.44 co.1 lett.c), la tariffa è ridotta ad un terzo;
  - b) occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, art.44 co.2 la tariffa è ridotta al 30%;
  - c) passi carrabili, art.44 co.3 la tariffa è ridotta al 50%;
  - d) passi carrabili costruiti dal comune, art.44 co.6, la tassa si determina con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%
  - e) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili sulla base di elementi di carattere oggettivo, di fatto non utilizzati dal proprietario art.44 co.9, sono tassati con la tariffa ridotta fino al 10%;
  - f) La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili o pedonali posti a filo del manto stradale, parimenti non si ravvisa la debenza quando non vi sia un'opera visibile da cui si possa desumere con certezza la superficie sottratta all'uso pubblico art.44 co.7; tuttavia su espressa richiesta del contribuente può essere vietata la sosta sull'area antistante gli accessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10% art.44 co.8;
  - g) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30% art.44 co.10;
  - h) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati art.44 co.12;

## **Art. 25 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili**

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione, con apposita domanda. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente (art.44 co.11).

## **Art. 26 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale**

1. Con effetto dall'1.1.2000, l'art.18, co.1 e 2, L.23.12.1999, n. 488 (finanziaria per il 2000) ha modificato l'art.63, D.Lgs.15.12.1997, n.446 che disciplina il Cosap e ha esteso alla Tosap la disciplina per la determinazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi manufatto da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e da parte di quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi.

Per questa fattispecie di occupazione va utilizzato il criterio di quantificazione delle utenze.

## **Art. 27 – Tariffe**

1. L'importo è commisurato al numero complessivo di utenze esistenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente:
  - Comuni fino a 20.000 abitanti EURO 0.77 per utenza;
2. gli importi di cui al punto 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. il canone va versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo conto corrente postale. I comuni possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
4. applicazione alle occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al punto 1, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### **Art. 28 - Distributori di carburante**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, la tassa è dovuta in base alle tariffe ed ai criteri regolamentati nel D.Lgs. 507 art.48 co.1.3. 4.5 e 6.

#### **Art. 29 - Distributori di tabacchi**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale la tassa è dovuta secondo quanto previsto nel D.Lgs.507 art.48 co.7.

### **CAPO III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 30 - Occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.42 co.3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime;
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere previste nel D.Lgs. n. 507/93;

#### **Art. 31 – Riduzioni**

1. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta in misura del 50%;
2. Per le occupazioni con tende o simili, le tariffe non possono essere superiori al 30% di quella ordinaria;
3. Per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe sono ridotte al 50%;
4. Per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%;
5. Per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50%;
6. Per occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
7. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

Il termine convenzione si riferisce a quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento/quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

8. Per versamento anticipato della tassa la tariffa è ridotta del 50%. Il versamento anticipato della tassa, va inteso nel senso che deve essere effettuato prima o massimo entro le 48 ore successive all'avvenuta

occupazione temporanea e la ricevuta di versamento deve essere esibita entro le successive 48 ore all'ufficio comunale di controllo.

### **Art. 32 – Maggiorazioni**

1. Per occupazioni in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata fino al 50%.

### **Art. 33 – Esenzioni**

In base all'art.49 co.1, del D.Lgs. 507/1993 sono previsti i seguenti casi di esenzione:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, anche se effettuate su un territorio diverso dal proprio;
2. occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
3. occupazioni effettuate da enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti in Italia, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
4. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella disciplinata nei regolamenti di polizia municipale, o relative alla sosta di veicoli per le operazioni di carico e scarico merce, comprese le soste dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
5. le occupazioni di impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione
6. occupazioni di aree cimiteriali;
7. gli accessi carrabili diretti ai soggetti portatori di handicap;
8. le tabelle con l'indicazione delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, o tabelle relative alla circolazione stradale, purché non contengano pubblicità;
9. orologi installati da privati, se il loro funzionamento è di pubblica utilità;
10. aste delle bandiere;
11. vetture destinate al trasporto pubblico di linea in concessione e vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad asse assegnati;
12. le occupazioni effettuate a seguito di lavori di recupero, conservazione e manutenzione del patrimonio edilizio privato nei centri storici di Monte San Giusto capoluogo e Villa San Filippo;
13. le occupazioni effettuate in qualunque parte del territorio comunale a seguito di interventi di ricostruzione e di recupero sismico;

Sono esonerate inoltre dalla tassa:

- occupazioni permanenti di suolo pubblico di tende fisse o retrattili, e simili (dall'1.1.1994);
- le occupazioni permanenti e temporanee che comportino comunque un versamento non superiore a 1,55 centesimi di euro;

### **Art. 34 - Esclusioni**

1. Ai sensi dell'art.38 co.2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art.38, co.5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art.44, co.7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

### **Art. 35 Riduzione del computo della superficie**

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.
2. La superficie occupata con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
  - del 50 per cento sino a 100 mq
  - del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq
  - del 10 per cento oltre i 1.000 mq

## **Art. 36 - Occupazioni con impianti pubblicitari**

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507, sono esclusi impianti e bacheche di associazioni, gruppi culturali, sportivi e politica non operanti a fini di lucro.

## **CAPO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 37 - Pagamento della tassa**

1. Il pagamento deve essere effettuato con versamento a mezzo di conto corrente postale, intestato al Comune.
2. Il termine di scadenza è stabilito al trentesimo giorno dalla data ultima prevista dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno d'imposta.
3. se l'importo complessivamente dovuto supera Euro 258.23, la tassa può essere pagata in quattro rate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
4. il versamento va effettuato utilizzando un distinto modulo per ogni atto di autorizzazione o concessione.

### **Art. 38 - Accertamento, riscossione e rimborsi**

1. Il servizio tributi controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e sulla base dei dati e degli elementi desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti (art.51, D.Lgs. 507/93);
2. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni;
3. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n.32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione.
4. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. 43 del 28.01.1988, in unica soluzione tramite ruolo reso esecutivo dall'Ente. Il limite minimo per l'iscrizione a ruolo è stato elevato da L. 20.000 a L. 32.000 (D.P.R. 16.4.1999 n. 129).
5. Ai sensi dell'art.51 co.6, D.Lgs. 507/93, i contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme corrisposte non dovute.

### **Art. 39 – Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative a carico del contribuente sono determinate ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 507/93, modificato dall'art. 12, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 473/97, dall'art. 13, co. 1 e 2, D.Lgs. 471/97 e dall'art. 3, co. 2, D.Lgs. 472/97.

### **Art. 40 - Efficacia delle disposizioni regolamentari**

Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

## **ALLEGATO A**

### **ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA II ^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.**

Frazione Villa San Filippo

1. Via Achille Grandi
2. Contrada Bore Chienti
3. Piazzale della Libertà
4. Via F.lli Kennedy
5. Via Giuseppe di Vittorio
6. Via Guido Rossa
7. Via Magellano

8. Via Marcello Torre
9. Via Marco Polo
10. Via Pino Amato
11. Via Ponte Chienti
12. Via Rodolfo Morandi
13. Piazzale San Filippo Neri
14. Via Valle Lunga
15. Via Valle Stretta
16. Via Villa San Filippo

**Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I ^ categoria, ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P.**

Appartengono alla I ^ categoria le rimanenti strade, nonché gli spazi ed aree pubbliche del territorio comunale non compresi nella seconda categoria.